

STATUTO

ABIL.MENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TIVOLI RM VIA LEON BATTISTA
ALBERTI 2

Numero REA: RM - 1190348

Codice fiscale: 09804281005

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

All. "B" all'atto n. 1947 di rep. n.1544 di racc.

STATUTO

della "Abil.MENTE Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, una Società Cooperativa sociale denominata "Abil.MENTE Società Cooperativa Sociale".

ARTICOLO 2 - (NORME APPLICABILI)

Per quanto non previsto dal titolo IV del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2 BIS - (Sede)

La società ha sede nel Comune di Tivoli.

L'organo amministrativo può istituire in Italia ed all'Estero succursali, agenzie, depositi, stabilimenti ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

ARTICOLO 3 - (Durata)

La Cooperativa ha durata fino a tempo indeterminato. Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto, con un preavviso di mesi sei.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, di prevenzione di disagio sociale, di promozione del benessere comunitario, di pre - formazione, orientamento e formazione professionale, di attività di studio e di ricerca sociale ed ogni altra attività rivolta a persone bisognose di intervento sociale, nel rispetto delle norme di cui alla legislazione vigente.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ARTICOLO 5 - (Oggetto sociale)

L'attività svolta dalla società ha per oggetto:

- l'operare nel settore sanitario, psico-sociale, socio - assistenziale, culturale e formativo, nonché il curare a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo svolgimento delle seguenti attività:
- gestione stabile o temporanea di servizi e interventi socio - sanitari, psicologici, psicoeducativi e riabilitativi, di cura,

assistenza e riabilitazione, da prestare presso le famiglie, le strutture residenziali e semi residenziali, territoriali (SRSR, SRTR, RSA, CdC NP, ecc.) che si occupano della presa in carico del paziente con disagio psichico, fisico o intellettuale nonché di persone detenute;

- attivazione dei servizi e interventi psicologici, neuropsicologici e psicoeducativi presso strutture di accoglienza per anziani, disabili, bambini ed adolescenti o comunque soggetti bisognosi di cura ed assistenza;

- progettazione e gestione di ludoteche, di centri e servizi educativi e di aggregazione sociale;

- svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili e sociali;

- attività di sostegno ed affiancamento in progetti psicologici, educativi e riabilitativi finalizzati allo sviluppo di competenze in minori con disabilità fisica e psichica presso le scuole;

- orientamento psicopedagogico, corsi di formazione ed aggiornamento al personale scolastico, sanitario e sociale;

- attività di orientamento, formazione ed inserimento professionale, anche per persone con disabilità;

- orientamento scolastico, di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole;

- attività di terapia, riabilitazione ed inserimento sociale o lavorativo ad individui con disagio psichico, intellettuale e

relazionale;

- attività di sostegno ed assistenza ed animazione rivolte alle
persone con disagio psichico, intellettivo e relazionale;

- gestione di case protette come anche di servizi inerenti
l'assistenza, in comunità, ma non solo, di tossicodipendenti e di
tutte quelle fasce della popolazione che vengono considerate
svantaggiate (malati psichici, disabili, fisici ed intellettivi,
disoccupati, giovani emarginati, migranti, ecc.). La gestione di
tali servizi potrà essere attivata attraverso delle strutture di
presidio coordinate e dirette da operatori sociali, psicologi,
medici, personale paramedico, ecc.;

- servizio di consulenza psicologica e psicoterapica individuale,
familiare e di coppia;

- servizio di consulenza, diagnosi e riabilitazione dei disturbi
cognitivi;

- promozione di studi e ricerche nell'area delle scienze sociali
e relativa pubblicazione, nonché di attività di collaborazione per
la ricerca clinica e lo studio scientifico con istituti di ricerca
e università;

- organizzazione di convegni, manifestazioni, incontri e riunioni
sulle tematiche inerenti o affini agli scopi statutari;

- attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle
istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate per
l'affermazione dei diritti umani;

- creazione, in sinergia con altre organizzazioni, di quanto

necessario in attrezzature e servizi di supporto allo svolgimento di attività di fisiokinesiterapia, rieducazione motoria, riabilitazione neuropsicologica, neuromotoria, psicologica e comportamentale.

La cooperativa intende collaborare con tutte le realtà sociali presenti sul territorio.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, i seguenti servizi in campo psicologico, sociale e riabilitativo rivolti a Privati, imprese e non, Enti Pubblici quali Comuni, Province, Regioni e ASL:

- servizi di riabilitazione, in centri residenziali e semi residenziali, centri socio-educativi;
- di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno, istituti di formazione per minori ed adulti in centri diurni e residenziali ed altre strutture a carattere di animazione culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita; in attività, servizi e corsi di sostegno alla genitorialità;
- in organizzazione e gestione di centri di accoglienza madre-bambino con particolare attenzione alle fasce deboli; attraverso la gestione, formazione e supervisione di personale qualificato, offrire servizi di counseling e sostegno psicologico, diagnosi e valutazione psicologica, neuropsicologica, servizi di psicoterapia, psicologia clinica, abilitazione e riabilitazione

psicologica, didattica e formazione in psicologia, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, psicologia dell'educazione e dell'orientamento;

- psicologia di comunità, psicologia giuridica, psicologia della salute; formazione e supervisione di operatori sociali, sanitari che operino in ambito pubblico e privato; formazione e supervisione del personale per Enti Pubblici e Privati; strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali; in servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o Privati; corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza; attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone con disabilità fisica, psichica ed intellettiva e svantaggiate nonché devianti e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri,

dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;

come attività secondaria possono essere intraprese attività di ristorazione collettiva anche per promuovere l'inserimento lavorativo delle fasce deboli, equitazione, attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali, inoltre possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto o commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo dei vari centri o acquistati da terzi;

- attività di gestione ed organizzazione di strutture mediche polispecialistiche, poliambulatori e centri diagnosi, ambulatori di fisiokinesiterapia e terapia della riabilitazione, consistente nella materiale predisposizione degli impianti, attrezzature e strumenti funzionali allo svolgimento della professione medica, assistenza domiciliare e trasporto disabili; detti centri saranno a disposizione di medici professionisti abilitati e saranno istituiti e gestiti ai fini e nei modi previsti dall'art. 4 comma secondo della legge 30 dicembre 1991 n. 412; il tutto con espressa esclusione dell'esercizio in proprio dell'attività medico sanitaria e dell'esecuzione della prestazione medica che dovrà essere svolta personalmente da coloro che siano medici legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale con diretta ed autonoma offerta delle proprie prestazioni personali alle quali la società resta totalmente estranea;

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; per le medesime finalità potrà contrarre mutui, aperture di linee di credito ed anticipazioni in conto corrente o altra forma tecnica, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e Società Finanziarie.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 6 - (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- i lavoratori di ambo sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di

età, che hanno conseguito una competenza specifica nell'ambito delle attività sopra delineate, che per loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa o che hanno competenze amministrative utili per la gestione e lo sviluppo della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo espressa autorizzazione della società, contenuta nell'emanando regolamento.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ARTICOLO 6 BIS - (Soci volontari)

Possono essere soci anche i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

ARTICOLO 7 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute ed ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

ARTICOLO 8 - (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo, del capitale sottoscritto, della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del

bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se:

a) il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla

Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 41 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11 - (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 12 - (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante, raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente

statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 - (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24 lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-

presenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

ARTICOLO 15 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati).

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 3(tre) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c),

d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 - (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Oltre quanto espressamente stabilito in questo titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause

di incompatibilità e le condizioni di trasferibilità.

ARTICOLO 17 - (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominativa trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna.

ARTICOLO 18 - (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente è lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 19 - (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano un numero di voti proporzionali al numero delle azioni sottoscritte fino ad un massimo 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale è riservata la nomina di un terzo dei membri degli organi sociali o dell'eventuale liquidatore. Fatta salva l'attribuzione di privilegi patrimoniali a sensi della previa lettera d), se si debba procedere alla riduzione del

capitale per perdite, queste graveranno anche sul fondo costituito con i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questi e il capitale conferito dai sovventori. L'assemblea stabilisce i compiti dell'organo amministrativo per l'emissione dei titoli.

ARTICOLO 20 - (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25 (venticinque) cadauna.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui

all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Il capitale sociale sottoscritto, dovrà essere versato in denaro in unica soluzione all'atto della sottoscrizione, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 22 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso

tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

ARTICOLO 23 - (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24 - (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del Bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci se nominato.

ARTICOLO 26 - (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea, a cura dell'Organo Amministrativo, deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mano (o altro mezzo idoneo), inviata 8(otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 27 - (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- 5) delibera sulla misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza della legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati

all'art. 27. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 28 - (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 29 - (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 30 - (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha

un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario o sovventore e che non sia Amministratore. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 31 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 32 - (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di am-

ministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci volontari e i soci sovventori possono essere eletti a comporre il Consiglio d'Amministrazione purché complessivamente non superino un terzo dei posti disponibili.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili il tutto nei limiti ex art. 2542 cc.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed i Vice presidenti. Questi ultimi, in ordine di anzianità, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Il Consiglio può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

ARTICOLO 33 - (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ARTICOLO 34 - (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 35 - (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 36 - (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere

del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 37 - (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza. Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 38 - (Collegio sindacale)

Qualora sia obbligatorio per legge, verrà nominato il Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, nominato e funzionante ai sensi degli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

La retribuzione annuale del sindaco verrà determinata secondo le tariffe professionali, al momento della sua nomina.

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se

comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche i due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ARTICOLO 39 - (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 40 - (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000(cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Gli Arbitri decidono secondo diritto, il lodo non è impugnabile ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 17 gennaio

2003 n. 5. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 41 - (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 42 - (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà

uno più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 43 - (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 44 - (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo dovrà elaborare apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste all'art. 29.

ARTICOLO 45 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili

e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 46 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti
norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente
la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519
si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a
responsabilità limitata.

Firmato in originale:

Massimiliano Zuccari

Dr. Giuseppe Mesiti - Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Tivoli, li 1 febbraio 2022
Firmato digitalmente: Dr. Giuseppe Mesiti Notaio